# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI DON GIORGIO RONZONI"

PARTE PRIMA - GENERALITA'

# Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

E' costituita l'associazione denominata "Amici di don Giorgio Ronzoni ONLUS" (di seguito nominata per brevità "Associazione") organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi degli artt. 36 ss. del codice civile nonché del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, Ente del Terzo Settore nella forma di Organizzazione di Volontariato, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del Terzo Settore").

L'Associazione dovrà fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" fino alla data di efficacia dell'abrogazione degli artt. da 10 a 29 del D.Lgs. 460/1997 di cui all'art. 102 comma 2 lett a) del D.Lgs. 117/17. Dopo tale data l'Associazione dovrà fare uso nella propria denominazione, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" e dell'acronimo "ODV".

#### Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Padova, Via Porciglia 14, e può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, essa può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

## Art. 4 SCOPO

L'Associazione persegue unicamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a), b), c), i), con obiettivi di promozione e di valorizzazione di persone in condizione di fragilità.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico e promuovere la solidarietà per don Giorgio Ronzoni, nato a Salsomaggiore Terme il 13 gennaio 1961, prete della Diocesi di Padova, affetto da tetraplegia a seguito di incidente stradale e conseguentemente in situazione di bisogno e difficoltà per lo svantaggio fisico in cui si trova e la necessità di cure e assistenza.

## Art. 5 ATTIVITA' SVOLTE

Lo scopo suindicato sarà realizzato nel settore della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con attività aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ai sensi della legge 328/00 e ss.mm.ii;
- attività di interesse culturale e sociale incluse iniziative editoriali, di formazione, informazione e di aggiornamento per la promozione e la diffusione delle pratiche del volontariato.

L'Associazione si propone altresì con l'obbiettivo di garantire a don Giorgio Ronzoni l'assistenza medica, infermieristica e fisioterapistica di livello primario per aumentare i margini di migliorabilità, di assicurargli la mobilità e di raggiungere il massimo possibile di autonomia, con ciò migliorando la sua qualità di vita e di relazione in modo da consentirgli di svolgere il Ministero Sacerdotale e la missione di apostolato nella società civile, realizzando la sua vocazione.

A tal fine l'Associazione si propone di raccogliere fondi ed aiuti di ogni genere, da destinare alle cure mediche, all'assistenza, all'acquisto di dispositivi e ausili medici e sanitari per don Giorgio Ronzoni, nonché per l'approvvigionamento di servizi e l'acquisto di beni necessari per la cura e l'assistenza alla persona di quest'ultimo o utili per il suo benessere fisico e psichico.

L'Associazione si propone altresì di facilitare la cooperazione dal punto di vista assistenziale e

medico tra tutti coloro che si prendono cura di don Giorgio Ronzoni, nonché di diffondere la conoscenza dei problemi dei pazienti affetti da tetraplegia sensibilizzando i professionisti della sanità, i cittadini e le istituzioni.

L'Associazione potrà perseguire lo scopo di solidarietà sociale anche attraverso la beneficenza e assistenza a pazienti affetti dalla medesima patologia di don Giorgio Ronzoni.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse dalle precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/17.

Le attività diverse da quelle istituzionali potranno essere svolte in via non prevalente e a condizione che siano funzionalmente connesse e strumentali alle attività istituzionali. In particolare l'Associazione può, nei limiti del proprio scopo non di lucro, compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni in Enti o società che siano utili al conseguimento dello scopo dell'Associazione. A tal fine l'Associazione potrà, attraverso i propri organi rappresentativi, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, cedere, permutare, dare e prendere in locazione, uso o comodato, beni mobili o immobili.

In ogni caso l'Associazione non compirà attività connesse o accessorie i cui proventi in ciascun esercizio risultino superiori al 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

#### Art. 6 ASSOCIATI

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro che, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero enti pubblici o privati, partecipino alle relative attività, ne condividano gli scopi e si impegnino in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità, a realizzarli.

Tutti coloro che intendono divenire associati debbono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione avviene su domanda convalidata da parte di due associati garanti. Essa deve contenere altresì la dichiarazione dell'aspirante associato di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare senza riserva alcuna lo statuto e l'eventuale regolamento interno. L'ammissione è subordinata al gradimento del Consiglio Direttivo che ha il compito di esaminare le candidature e di accettare i candidati ritenuti idonei in conformità agli scopi dell'Associazione o respingere la domanda di adesione.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione, il nuovo associato, nei successivi trenta giorni, deve versare al Tesoriere la quota annuale. Il Tesoriere rilascia all'associato la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purchè l'attività dell'associato non sia in contrasto con le finalità del Associazione.

# Art. 7 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente previsti dall'art. 9 del presente statuto. Diritti dell'associato sono in particolare:

- partecipare alle assemblee dell'Associazione;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed essere eletti;
- approvare annualmente il bilancio;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

# Art. 7 bis VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

# Art. 8 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno i seguenti obblighi:

- svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro;
- tenere, verso gli altri associati e i terzi, un comportamento improntato alla correttezza e buona fede;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- versare la quota annuale di iscrizione stabilite dall'Assemblea.

# Art. 9 DECADENZA DALLA QUALITA' DI ASSOCIATO

Gli associati decadono dalla loro qualità per:

- decesso o estinzione (qualora si tratti di soggetti giuridici diversi da persone fisiche);
- recesso;
- esclusione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria ordinaria su proposta motivata del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni (richiesta da inviarsi al domicilio dell'associato almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione), per: (i) morosità protrattasi per novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento della quota annuale di iscrizione; (ii) inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'associato nei confronti dell'Associazione; (iii) inosservanza delle delibere degli organi dell'Associazione, delle disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno; (iv) condotta riprovevole all'interno o fuori dalla compagine organizzativa.

La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

### PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

#### Art. 10 ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1. L'Assemblea;
- 2. Il Consiglio Direttivo;
- 3. l'Organo di controllo (se nominato)
- 4. il Soggetto incaricato della revisione legale (se nominato)
- 5. Il Presidente;
- 6. Il Segretario;
- 7. Il Tesoriere.

## Art. 11 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, essa è composta da tutti gli associati che alla data di convocazione siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e siano iscritti nel "Libro degli associati".

Essa viene convocata almeno una volta all'anno per approvare entro il mese di aprile il bilancio dell'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze adeguatamente motivate lo richiedano, il bilancio può essere approvato entro il mese di giugno.

Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea, con possibilità di delega scritta ad altro associato non componente del Consiglio Direttivo (fino ad un massimo di due deleghe).

L'Assemblea viene convocata nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un terzo degli associati aventi diritto al voto. La convocazione viene effettuata dal Presidente, mediante avviso comunicato agli associati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, a mezzo fax o raccomandata a.r. o posta elettronica all'indirizzo e recapito comunicato dall'associato e riportato nel relativo Libro degli associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo dell'Assemblea, che potrà essere diverso dalla sede dell'Associazione, della data e dell'ora stabilita per la prima e, se necessario, per la seconda convocazione.

Il Presidente funge da moderatore dell'Assemblea e nel caso di impedimento può essere sostituito dal Vice-presidente o da un altro membro del Consiglio nominato dal Consiglio stesso o, in mancanza, dall'Assemblea. Delle delibere assembleari sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Le delibere assembleari saranno vincolanti anche per coloro che risultassero assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

## Art. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è costituita validamente quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati in prima convocazione, e qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:

- elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca, quando previsti, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti:
- delibera sull'esclusione degli associati
- definisce gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.

## Art. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è costituita validamente quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati in prima convocazione e con la presenza della maggioranza assoluta degli associati in seconda convocazione. Essa delibera con la maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento, la messa in liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati in regola con la guota associativa.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
- sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le proposte di emendamenti allo statuto o di scioglimento dell'Associazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo adeguatamente motivate.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto la proposta a tutti gli associati e deve provvedere a convocare l'Assemblea entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

## Art. 14 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è l'organo deputato all'organizzazione dell'Associazione e, tra l'altro, determina la quota associativa. Esso è composto da non meno di tre e non più di undici membri, tra cui il Presidente, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e quindi dall'Assemblea, che ne fissa anche il relativo numero.

Essi debbono essere associati dell'Associazione, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo non possa per qualsiasi motivo portare a termine il proprio mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione. Il componente, così nominato, scadrà unitamente agli altri consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il vice-Presidente, che svolgerà le funzioni di Presidente qualora questi sia impedito per qualunque causa a partecipare alle attività dell'Associazione.

I Consiglieri svolgono la propria attività gratuitamente. Essi possono essere rimborsati delle spese che dovessero sostenere per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione esclusivamente nel caso in cui dette spese siano state preventivamente sottoposte e approvate dal Consiglio Direttivo e documentate a piè di lista.

### Art. 15 TESORIERE

Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri un Tesoriere, il quale cura la corretta gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, predispone le bozze del bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per la stesura definitiva, opera sulle disponibilità finanziarie dell'Associazione in relazione alle esigenze della gestione ordinaria e nei limiti assegnati dal Consiglio, anche avvalendosi di collaboratori e/o Consulenti.

### Art. 16 SEGRETARIO

Il Presidente designa un Segretario che lo coadiuva. Ad esso competerà la tenuta del Libro degli associati, del Libro dei verbali delle assemblee e del Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

## Art. 17 DELIBERAZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I verbali delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su detti libri sociali e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riterrà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione dell'Associazione, eccettuati quelli che sono riservati all'Assemblea ordinaria. In particolare al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

- redigere entro il mese di marzo di ciascun anno solare il bilancio, assieme alla relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, se previsto, predisporre il bilancio sociale;
- amministrare il patrimonio del Associazione e la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, con il supporto operativo del Tesoriere, nonché eseguire tutto quanto necessario al buon funzionamento dell'Associazione in modo che i suoi scopi vengano correttamente e puntualmente raggiunti;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo e il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, osservando il principio della trasparenza totale proprio dell'ente stesso;
- curare l'osservanza dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare ogni provvedimento opportuno anche di tutela per il buon nome dell'Associazione;
- proporre l'importo delle quote di iscrizione iniziale e annuale;
- deliberare sulle domande di ammissione ad associato.
- curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio, mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nel Libro degli associati, con l'indicazione degli argomenti da trattare e con il preavviso di almeno otto giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere

fatta, anche telefonicamente, almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione. Deve inoltre essere convocato quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta al Presidente con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni saranno valide, senza formalità di convocazione, qualora sia presente l'intero Consiglio. Le stesse potranno tenersi anche in audio-video conferenza o solo in audioconferenza purchè siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constatare da verbali che dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato inizialmente dal Presidente. Tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal consigliere appositamente designato in sostituzione dai presenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri, in quanto delegabili, ad uno o più dei Consiglieri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### Art. 18 PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presiedendolo e proponendo le materie da trattare nelle adunanze.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza spetta al Vice-Presidente e a ciascun eventuale consigliere delegato, limitatamente ai poteri ad esso conferiti.

# Art. 18 bis ORGANO DI CONTROLLO E SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE

L'Associazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17. Esso esercita il controllo contabile, è eletto dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La carica di membro dell'organo di controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; provvede al controllo della gestione dell'Associazione, in particolare alla regolarità della contabilità sociale.

A tal fine potrà effettuare atti di ispezione e controllo, accertare la consistenza di cassa e dovrà redigere una relazione sul bilancio annuale proposto dal Consiglio Direttivo

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato nei caso e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

## PARTE TERZA

# Art. 19 PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCI

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
- b) dai redditi e dalle somme di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad aumentarlo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e pe ril raggiungimento del suo scopo da:

a) quote iniziali e annuali di iscrizione degli associati determinate dall'Assemblea e versate

- dagli associati;
- b) il ricavato derivante dall'eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi;
- c) quote straordinarie ed elargizioni da parte degli associati o di persone fisiche o giuridiche o enti esterni al Associazione;
- d) donazioni, eredità, legati, atti di liberalità;
- e) contributi, elargizioni, finanziamenti a fondo perduto, sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti Pubblici o privati;
- f) proventi di sottoscrizioni pubbliche o private, manifestazioni ed altre iniziative realizzate direttamente o indirettamente:
- g) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- h) i redditi derivanti dal patrimonio;
- ) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) ogni altra entrata prevista dal D.Lgs. 460/1997.

Tutte le entrate, i redditi derivanti dal patrimonio di dotazione iniziale dell'Associazione, gli utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Tutti i versamenti effettuati dagli associati sono da considerarsi a fondo perduto, non restituibili, non essendo previsto alcun rimborso, né in sede di scioglimento dell'Associazione, né in caso di cessazione o morte o recesso dell'associato.

Gli associati non hanno alcun diritto patrimoniale sui beni dell'Associazione.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste o ad esse direttamente connesse.

L'esercizio sociale comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea per la sua approvazione. Il bilancio deve essere redatto in modo da redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 17/17 e delle relative norme di attuazione e deve poter fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente. Il bilancio è corredato dalla nota illustrativa è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

#### Art. 20 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause di scioglimento:

- deliberazione dell'assemblea straordinaria;
- raggiungimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo.

Al verificarsi di una causa di scioglimento dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria degli associati, la quale delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole sia in prima che in seconda convocazione della maggioranza dei tre quarti degli associati.

La liquidazione è affidata a uno o più liquidatori nominati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo, in particolare secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e ss).

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, per le finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di controllo.

Fino alla data di efficacia dell'abrogazione delle norme di cui agli artt. 10-29 D.Lgs. 460/97, l'assemblea che delibera lo scioglimento deve altresì prevedere l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' in ogni caso espressamente esclusa la possibilità di ripartizione del residuo attivo tra gli associati superstiti.

## Art. 21 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri e registri previsti dalla legge l'Associazione tiene il Libro dei promotori e i Libri dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea e il Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di prendere visione dei libri dell'Associazione entro 60 gg dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

## Art. 22 REGOLAMENTO INTERNO

Con regolamento interno approvato dal consiglio direttivo potranno essere emanate se necessario norme di esecuzione del presente statuto.

### Art. 23 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme di legge in materia e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 3.07.2017 n. 117 e, in quanto compatibili, le disposizioni del libro primo, titolo II del Codice Civile.

Fino alla decorrenza di cui all'art. 104, comma 2, D.Lgs. 117/17 e alla data di efficacia dell'abrogazione di cui all'art. 102 comma 2 lett a) del D.Lgs. 117/17, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e successive modificazioni in tema di "Organizzazione non lucrative di utilità sociale – ONLUS"

# Art. 24 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.